

Penale Sent. Sez. 6 Num. 13087 Anno 2025

Presidente: APRILE ERCOLE

Relatore: VILLONI ORLANDO

Data Udienza: 18/02/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S Filippo, n.

avverso la sentenza n. 1232/24 della Corte di appello di Messina del 07/10/2024

letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;

udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;

letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso quanto al reato di cui all'art. 334 cod. pen. e conseguente annullamento con rinvio limitatamente a tale contestazione e per la rideterminazione della pena, con rigetto nel resto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato quella del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 03/10/2023 che aveva condannato Filippo S. in quanto responsabile dei reati di cui agli artt. 334 e 349 cod. pen. avvinti dalla continuazione, ribadendo la pena nella misura di nove mesi di reclusione e 500 euro di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che con un unico ricorso deduce l'insussistenza sia del reato di cui all'art. 349 cod. pen., dal momento che sulla vettura oggetto di sequestro amministrativo non era stato apposto alcun sigillo sia di quello di cui all'art. 334 cod. pen., integrando la condotta accertata unicamente la violazione dell'art. 213, comma 4, d. lgs. n. 285 del 1992.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al reato di cui all'art. 334 cod. pen., mentre va rigettato nel resto.

2. Il 13 febbraio 2020 l'imputato veniva sorpreso alla guida della Fiat Punto tg. AC 845 YF di sua proprietà, autovettura che risultava essere stata fatta segno di sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 C.d.S. appena due giorni prima (11 febbraio 2020) con affidamento in custodia allo stesso conducente.

Gli operanti ne prendevano nota e sottoponevano nuovamente il veicolo a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 C.d.S. per violazione dell'art. 191/1 - 2 bis C.d.S., segnalandolo successivamente all'autorità giudiziaria anche per il delitto di violazione di sigilli (art. 349 cod. pen.).

Tanto risulta dalla sentenza impugnata (pag. 2-3) ed appare del tutto incomprensibile il fatto che, nell'esaminare la condotta astrattamente contestata in violazione dell'art. 334 cod. pen., la Corte di merito non abbia tenuto minimamente conto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è ormai in completa assonanza con Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, P.G. in proc. Di Lorenzo, Rv. 248721, pronuncia che ha affermato il principio che la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro

amministrativo, ai sensi dell'art. 213 cod. strada, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente.

La sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 334 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

3. Altrettanto univoca, ma in senso contrario alle prospettazioni difensive, è invece la giurisprudenza di questa Corte di cassazione in ordine alla configurabilità del delitto di violazioni di sigilli, commesso – come nel caso in esame - senza effrazione degli stessi, in quanto materialmente non apposti.

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 349 cod. pen., non occorre, infatti, che i sigilli siano stati materialmente apposti, né tanto meno che gli stessi siano stati oggetto di rottura o di rimozione, essendo sufficiente l'esistenza di qualche atto attraverso il quale sia stata resa manifesta la volontà dello Stato di garantire la cosa sequestrata contro ogni condotta di disposizione o manomissione da parte di persone non autorizzate, poiché oggetto specifico della tutela penale è l'interesse pubblico a garantire il rispetto dovuto al particolare stato di custodia imposto, per disposizione di legge o per ordine dell'autorità, ad una determinata cosa mobile o immobile, al fine di assicurarne la conservazione, l'identità e la consistenza oggettiva. (Sez. 3, n. 24684 del 18/02/2015, D., Rv. 263882 - 01)

Il delitto di violazione dei sigilli di cui all'art. 349 cod. pen. si perfeziona, dunque, con qualsiasi condotta idonea ad eludere l'obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene (Sez. 3, n. 43169 del 15/05/2018, D., Rv. 274088)

3. All'annullamento parziale senza rinvio della sentenza in relazione al reato di cui all'art. 334 cod. pen. deve, tuttavia, seguire la restituzione degli atti ad altra sezione della Corte di appello territoriale a fini di rideterminazione della pena per il delitto residuo di cui all'art. 349 cod. pen., non essendo possibile ricavare né dalla sentenza impugnata né da quella di primo grado (*"si ritiene equa quella di mesi nove di reclusione ed euro 500,00 di multa"*, pag. 4 sent. n. 1136/2023 Trib. Barcellona Pozzo di Gotto del 03/10/2023) la frazione irrogata per l'art. 334 cod. pen. in funzione di un intervento di questa Corte ai sensi dell'art. 620 lett. l), cod. proc. pen.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui a l'art. 334 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Rigetta nel resto il ricorso e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione della pena.

Così deciso, 18 febbraio 2025

Il consigliere estensore

Il Presidente